

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
AREA NEGOZIALE
Servizio gare

Risposta al quesito n. 7

Procedura di negoziazione svolta attraverso la piattaforma telematica di e-procurement denominata Sintel per l'affidamento del servizio di assistenza sanitaria integrativa a favore del personale dell'Università degli Studi di Genova. CIG 8881133EC9.

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto si porta a conoscenza la risposta fornita al seguente quesito posto all'ente appaltante da parte di un operatore interessato a detta procedura.

- D.1** Si chiede conferma che sia ammessa la partecipazione alla gara di una Cassa\Fondo Sanitario in forma singola e che in caso di aggiudicazione la Cassa\Fondo Sanitario possa stipulare, a garanzia della effettiva erogazione dei servizi oggetto dell'appalto, una specifica polizza di assicurazione malattia con una compagnia di assicurazione, indicando post aggiudicazione i riferimenti della compagnia che gestirà assicurativamente il servizio con la propria struttura..
- R.1** Sono ammessi alla partecipazione alla procedura di gara gli operatori che siano in possesso di **tutti** i requisiti di partecipazione previsti dal bando e disciplinare di gara (paragrafi 6 e 7 del disciplinare di gara). Nella partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici, non è possibile che un operatore economico, che si sia presentato in forma singola (ex art. 45, comma 2, lett. a del d.Lgs.50/2016), indichi post aggiudicazione i riferimenti di un altro operatore per svolgere, in qualità di contraente, parte delle attività previste da capitolato. Pertanto, come indicato nel disciplinare di gara, nel caso un operatore ritenga necessaria la presenza di un'altra impresa per lo svolgimento di alcune attività richieste dall'amministrazione, potrà presentarsi nelle forme plurisoggettive previste all'art. 45 del d.Lgs. 50/2016 (ad es: raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o costituendi – in quest'ultimo caso si applicano le previsioni di cui all'art. 45, comma 8 del Codice). Si rinvia alle disposizioni del disciplinare per le modalità di partecipazione.
- D.2** All'art. 4.1 del Disciplinare si prevede: “L'appalto avrà la durata di 36 (sessanta) mesi a decorrere dalla consegna del servizio”. Si chiede conferma che i “sessanta” mesi indicati tra parentesi siano un refuso e che la durata della copertura sia di 36 mesi.
- R.2** Si conferma che i “sessanta” mesi indicati tra parentesi sono un refuso e che la durata contrattuale è di 36 mesi.
- D.3** Con riferimento al seguente requisito “Aver eseguito nell'ultimo triennio almeno un contratto di servizi (contratto di punta) analogo a quello del presente affidamento per un importo minimo pari a € 500.000”, si chiede conferma che si intenda soddisfatto se il concorrente abbia eseguito almeno un contratto analogo di durata annuale all'interno del triennio 2018-2020 e di importo minimo pari ad € 500.000.

- R.3** Come si evince dal punto 7.3 del disciplinare di gara, il requisito si intende soddisfatto se il concorrente può dimostrare lo svolgimento di un servizio, eseguito regolarmente e con buon esito, iniziato ed ultimato nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara; ovvero, la parte del servizio ultimata e approvata nello stesso periodo nel caso il servizio sia iniziato in epoca precedente; ovvero la parte di esso eseguita e non ancora ultimata nello stesso periodo qualora il servizio non fosse ancora concluso. Non si parla di durata annuale. Non è corretta l'indicazione "del triennio 2018-2020", in quanto il periodo di riferimento è il triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara.
- D.4** **Si chiede conferma che per soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 si intendano quelli cessati entro i 365 giorni antecedenti la pubblicazione del bando.**
- R.4** E' corretto.
- D.5** **Si chiede conferma che non trovi applicazione la norma sull'indicazione della terna di subappaltatori in quanto il comma 6 dell'art. 105 del Codice Appalti è sospeso sino al 31 dicembre 2023 (ex art. 52, c. 1, lett. a), n. 9 del D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021) e che pertanto il concorrente debba indicare, in caso di ricorso al subappalto, nel proprio DGUE solo un nominativo del subappaltatore.**
- R.5** E' corretto. Al momento della presentazione dell'offerta non è neppure necessario indicare il nominativo del subappaltatore.
- D.6** **Si chiede conferma che in questa fase della procedura di gara non debba essere presentato il DGUE del subappaltatore o altra documentazione relativa a quest'ultimo ma che il concorrente debba solo, in caso di ricorso al subappalto, compilare la sezione D del DGUE indicando le prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale.**
- R.6** E' corretto.
- D.7** **Il disciplinare prevede la partecipazione alla gara di Casse\Fondi sanitari anche in forma associata con una compagna di assicurazione (quest'ultima in qualità di mandante); si chiede conferma che, in caso di ricorso al subappalto da parte del costituendo RTI (ciascun componente per rispettive attività), il primo periodo del novellato comma 14 dell'art. 105 del Codice appalti nella parte in cui prevede che il subappaltatore, "qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale", deve "riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro" si applichi con riferimento alla mandataria (e non alla mandante), pertanto il CCNL di riferimento del subappaltatore dovrà coincidere con quello applicato dalla Cassa. E ciò in considerazione del fatto che è alla mandataria cui compete il potere sottoscrivere il contratto di subappalto in nome e per conto dell'RTI.**
- R.7** Si premette che l'interpretazione e le modalità applicative di tale norma - soprattutto in casi particolari come quelli sottoposti all'amministrazione - , a causa della recente modifica (art. 49, comma 1, lettera b), sub. 2), legge 29 luglio 2021 n. 108 del 2021) e della delicatezza della materia trattata, non appaiono semplici e si presume che saranno oggetto di trattazione giurisprudenziale (si veda in proposito anche la nota prot. dell'Ispettorato nazionale del lavoro 1507 del 6 ottobre 2021 avente ad oggetto "Modifica alla disciplina del subappalto – art. 49 D.L. n. 77/2021 conv. da L. n. 108/2021 – indicazioni operative"). Peraltro, tale norma

deve coordinarsi con l'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 30, comma 4, del Codice: il Consiglio di Stato, con decisione n. 5574/2019, aveva previsto che, in materia di appalti pubblici, "la scelta del contratto collettivo da applicare rientra dunque nelle prerogative di organizzazione dell'imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, con il limite però che esso risulti coerente con l'oggetto dell'appalto".

Ciò premesso, appare ragionevole affermare che la norma in questione, in caso di imprese raggruppate che subappaltino parte delle rispettive prestazioni, richieda che venga applicato il CCNL utilizzato dall'appaltatore che svolge le prestazioni che dovranno essere dato in subappalto. Il CCNL potrà essere dunque quello applicato dall'impresa mandataria, o dall'impresa mandante, o da entrambe le imprese, a seconda che le prestazioni oggetto di subappalto siano quelle riferibili all'impresa mandataria, o all'impresa mandante, o ad entrambe le imprese.

D.8 Si chiede conferma che possa partecipare alla gara una Cassa\Fondo Sanitario in possesso dell'iscrizione all'Anagrafe dei fondi sanitari per l'anno 2020 e che abbia presentato domanda di rinnovo dell'iscrizione per l'anno 2021 e sia in attesa di ricevere l'attestazione per quest'ultima annualità..

R.8 Il requisito di partecipazione si intende soddisfatto se, alla data di presentazione dell'offerta, il fondo risulta iscritto all'anagrafe fondi sanitari integrativi per l'annualità 2020 e ha presentato la richiesta di rinnovo dell'iscrizione per il 2021, oppure si impegna a presentare richiesta di rinnovo per il 2021 entro i termini previsti dalle vigenti norme, purché, successivamente, tale fondo produca una idonea attestazione di rinnovo dell'iscrizione per l'anno 2021, non appena questa sarà resa disponibile dall'anagrafe fondi sanitari integrativi.

D.9 Con riferimento paragrafo 14.3.2 "Documentazione a corredo" ed in particolare all'Attestazione di iscrizione all'Anagrafe dei Fondi Sanitari si chiede conferma che si possa allegare l'attestazione 2020 nell'attesa di poter ricevere quella del 2021.

R.9 E' possibile allegare l'attestazione 2020 nell'attesa di poter ricevere quella del 2021 insieme a copia della richiesta di rinnovo dell'iscrizione per il 2021.

D.10 Si chiede conferma che possa partecipare alla gara un RTI costituendo in cui ciascuna delle componenti (mandataria e mandante) possieda interamente il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 7. 3 del disciplinare di gara ("Aver eseguito nell'ultimo triennio almeno un contratto di servizi (contratto di punta) analogo a quello del presente affidamento per un importo minimo pari a € 500.000").

R.10 Si conferma che è possibile. Dev'essere in ogni caso rispettato quanto previsto al paragrafo 7.4 del disciplinare di gara: "Il requisito di capacità tecnico professionale di cui al precedente punto 7.3 lett. a), deve essere posseduto per intero dalla mandataria, in caso di raggruppamento verticale, o dalla mandataria che esegue la maggior parte del servizio in termini economici in caso di raggruppamento misto"

D.11 In relazione alla seguente frase contenuta a pag. 10 dello schema di valutazione dell'offerta "Per la formulazione della propria offerta in relazione agli elementi quantitativi che costituiscono lo schema l'offerta tecnica gli operatori economici dovranno avvalersi del Modulo D" si chiede conferma che si intendesse indicare il Modulo C e non il D in quanto il Modulo D è quello dell'offerta economica.

R.11 Si conferma. E' necessario compilare il modulo C, e non D.

D.12 Nel Capitolato tecnico, all'art. 1, il secondo capoverso recita: "Le garanzie previste dal presente capitolato comprendono situazioni patologiche che siano l'espressione o la conseguenza di malformazioni, difetti fisici, infortuni e malattie insorte anche

anteriamente all'inserimento degli assistiti in copertura, limitatamente al Personale Tecnico Amministrativo". Il secondo capoverso dell'art. 2 dispone inoltre: "Il PD dell'Università, rapportandosi individualmente con la Società/Cassa, potrà opzionalmente attivare l'assistenza, alle stesse condizioni previste dal presente Capitolato, con oneri a proprio carico". Si chiede di chiarire se le "stesse condizioni" cui il PD dell'Università può attivare la copertura si riferiscano anche all'estratto sopra riportato dell'art. 1, ossia che anche per il PD le garanzie comprendano situazioni patologiche che siano l'espressione o la conseguenza di malformazioni, difetti fisici, infortuni e malattie insorte anche anteriormente all'inserimento degli assistiti in copertura.

R.12 Si chiarisce che anche per il PD le garanzie comprendono situazioni patologiche che siano l'espressione o la conseguenza di malformazioni, difetti fisici, infortuni e malattie insorte anche anteriormente all'inserimento degli assistiti in copertura.

D.13 Nel Capitolato Tecnico, il primo capoverso dell'art. 3.8 (Lenti e occhiali) recita: "Lenti correttive su prescrizione medica [certificazione di ottico solo in caso di modifica del visus]". Si chiedono di chiarire i seguenti punti:

- per "prescrizione medica" ci si riferisce solo a quella rilasciata dal medico oculista?

R.13 no, anche alla prescrizione dell'ottico nel caso di cambio visus

- il fatto che la precisazione relativa alla modifica del visus sia inserita solo con riferimento alla certificazione dell'ottico va letto nel senso che la prescrizione medica di lenti correttive può anche prescindere da una modifica visus?

R.13 la prescrizione medica di lenti correttive può anche prescindere da una modifica visus

- in caso di risposta positiva alla precedente domanda, gli eventuali difetti visivi (es. miopia) evidenziati dal medico oculista rientrano tra i "difetti fisici" per i quali opera la polizza ai sensi dell'art. 1 oppure l'acquisto delle lenti su prescrizione medica è indennizzabile solo quando il professionista attesti la presenza di una malattia?

R.13 gli eventuali difetti visivi (es. miopia) evidenziati dal medico oculista rientrano tra i "difetti fisici" per i quali opera la polizza ai sensi dell'art. 1

- la modifica visus potrebbe essere evidenziata anche nella prescrizione medica: in questo caso, in assenza di ulteriori indicazioni nella prescrizione medica (es. presenza di patologie), l'acquisto delle lenti sarebbe indennizzato?

R.13 la modifica visus evidenziata nella prescrizione medica comporta l'indennizzo per l'acquisto delle lenti.

D.14 Si chiede di confermare che, laddove nel Capitolato Tecnico si parli di infortunio e malattia (es. artt. 3.9 e 3.10), tali termini vadano intesi con esclusivo riferimento ai casi malattia e infortunio indennizzabili ai sensi di polizza.

R.14 Si conferma.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Claudia De Nadai
F.to digitalmente